


M. INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
UFFCAB
REG. DECRETI
Prot. UN00266-06/07/2011-
REGISTRAZIONE



7 LUG 2011

30076

*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Prot. n. 266

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso od alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Favignana in data 23 marzo 2011, n. 46, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

VISTA la nota n. 2011/11588/W/C.T/Area III in data 10 maggio 2011, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio parere al riguardo;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 24 giugno 2011, n. 28825;

RITENUTO opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA

ART. 1 - DIVIETO - Dal 29 luglio 2011 al 31 agosto 2011 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Nel periodo di vigenza menzionato all'articolo 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

- a) veicoli per il trasporto pubblico;
- b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

- d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta ICI e TARSU del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
- e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
- f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 465/1988, convertito con Legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
- g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
- h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola e li stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
- i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
- j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere;
- k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
- l) autoambulanze e carri funebri;
- m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici. Tale permesso verrà concesso, di volta in volta, secondo le necessità.

ART. 3 - ULTERIORI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Al Comune di Favignana è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

ART. 4 - SANZIONI - Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 così come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.

ART. 5 - VIGILANZA - Il Prefetto di Trapani è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 6.07.2011

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
 PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 REGISTRO VISTI
 N. 1140UFF. 11/07/11
 IL DIRETTORE

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
 Add. 11.1.108.2011
 UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
 DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
 DEL TERRITORIO
 Reg. N° ... For. ...